

Piano di ripartizione 2013

del Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato

Accantonamenti esercizio Fondazioni 2011

Approvato in data 6 novembre 2012

INDICE

PREMESSA E PERCORSO CONDIVISO	pag.3
PARTE I – I VALORI	pag. 4
1.1 Sussidiarietà, autonomia e fiducia	
1.2 Qualità, comunicazione e trasparenza	
1.3 La semplificazione dei processi e delle relazioni	
PARTE II – I RUOLI	pag. 6
2.1. Ruolo e funzioni del Comitato di Gestione	
2.2. Ruolo e funzioni dell'Osservatorio Reg. del Volontariato	
2.3. Ruolo e funzioni dei Comitati Paritetici provinciali	
2.4. Ruolo e funzioni dei Centri di Servizio per il Volontariato	
PARTE III – IL METODO	pag. 11
3.1. Il metodo della programmazione partecipata	
PARTE IV – RISORSE E CRITERI	pag. 13
4.1. Composizione del Fondo	
4.2. Ripartizione del Fondo e criteri	
4.3. Destinazione del fondo	
PARTE V – I SERVIZI	pag. 18
5.1. Tipologia delle attività ammesse	
5.2 Voci di spesa ammissibili	
PARTE VI – LA VALUTAZIONE	pag. 22
6.1. Il sistema di valutazione	
PARTE VII – I TEMPI E LE MODALITA'	pag. 23
7.1. I tempi di programmazione	
7.2. I tempi e gli esiti della valutazione di ammissibilità	
7.3. Assegnazione delle risorse	

PREMESSA E PERCORSO CONDIVISO

Il **Piano di Ripartizione 2013** si inserisce nel contesto del sistema dei Csv emiliano romagnoli e si pone l'obiettivo di fornire un quadro programmatico completo, integrato e organico alla loro attività nel duplice intento di preservare, da una parte, il patrimonio di conoscenze e di pratiche che nel tempo si sono consolidate e di attivare, dall'altra, quei percorsi di innovazione e di sviluppo che i cambiamenti in atto impongono e propongono.

Va sottolineato come la crisi economica, che già ha provocato la sensibile diminuzione della consistenza del Fondo Speciale a fronte di un tangibile impoverimento della comunità, ha messo in luce la fragilità del nostro sistema che, per come è costruito, fatica a reggere l'impatto del calo delle risorse.

Pur in presenza di uno scenario economico-finanziario che non induce sicurezza sulle prospettive future, l'importante accordo del 25 luglio 2012 determina misure finalizzate a salvaguardare le finalità strategiche dell'accordo del 23 giugno 2010; *in primis* attraverso il mantenimento della consistenza delle somme disponibili per la ripartizione 2013, sia per i servizi diretti, sia per la progettazione sociale.

In questo contesto il Co.Ge., nell'ambito delle proprie competenze, intende raccogliere l'invito a intensificare l'impegno a promuovere e sostenere i processi di rimodulazione del nostro sistema per renderlo più sostenibile, proporzionato alle risorse disponibili e appropriato rispetto all'evoluzione in essere della geografia istituzionale delle province.

Il 2013 ci mette di fronte obiettivi alti e impegnativi, che ci richiedono impegno e responsabilità; intendiamo raccogliere la sfida rafforzando i percorsi di **partecipazione** e **condivisione** che già caratterizzano il nostro sistema, valorizzando le buone pratiche e ricercando soluzioni utili e coraggiose per mantenere – anche in periodi di crisi – un equilibrato livello di servizi a favore del Volontariato

PARTE I – I VALORI

1.1 Sussidiarietà, autonomia e fiducia

Uno dei principi ispiratori e fondanti del volontariato lo definisce come esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà. Questo secondo principio, riportato nell'art. 118 della Costituzione e ripreso dalla Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, afferma sostanzialmente che il perseguimento dell'interesse generale riguarda in primo luogo l'azione del singolo. In particolare la Legge afferma, all'art. 15 *“Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'[articolo 118 della Costituzione](#) e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte”*.

La sussidiarietà, in ogni sua specifica distinzione, presuppone e si completa attraverso la pratica della corresponsabilità e della reciprocità, elementi che garantiscono il buon funzionamento del sistema, dove dal buon funzionamento di una realtà ne deriva la buona efficacia delle altre. In particolare, il Comitato di Gestione si ispira pienamente al principio di sussidiarietà intesa sia in senso verticale che orizzontale.

Il Comitato di Gestione intende contribuire allo sviluppo del sistema del volontariato regionale promuovendo la **partecipazione** tra i vari soggetti del sistema, auspicando momenti di rete attraverso il metodo della programmazione partecipata, partecipazione che deve avvenire a partire dai luoghi politici (ad esempio Comitati Paritetici) e tecnici (ad esempio Tavoli dei Piani di Zona), preposti all'attivazione di momenti di confronto, scambio e, appunto, di partecipazione.

Sulla base del principio di sussidiarietà, il Comitato di Gestione riconosce quale principio fondamentale la piena **autonomia** del volontariato e individua nel sistema territoriale il punto di riferimento a cui rifarsi al fine di promuovere una strategia di sviluppo del volontariato locale che sappia coniugare gratuità, solidarietà e reciprocità.

Tutto ciò presuppone una base di lavoro fondata sulla **fiducia** e sulla consapevolezza che l'integrazione dei ruoli e delle responsabilità è la base per la costruzione di un sistema locale integrato, partecipato e solidaristico.

1.2. Qualità, comunicazione e trasparenza

La missione fondamentale del volontariato è quella di incentivare la logica della gratuità e del bene comune. Il volontariato è infatti lo strumento/mezzo in grado di sviluppare la crescita dei beni relazionali.

Le azioni del Comitato di Gestione si inseriscono in questa logica in quanto tendono ad alimentare un clima di fiducia, di relazioni, dialogo e reciprocità.

La qualità delle azioni del Comitato di Gestione consiste infatti nel conferire valore aggiunto al principio sociale di reciprocità nonché supportare la raccolta e le risposte coerenti ai bisogni che giungono dal territorio.

Per raggiungere ciò il Comitato di Gestione si impegna a riconoscere le particolarità e le specificità che emergono dai bisogni e dalle risorse di ogni singola realtà territoriale, incentivando l'espressione e l'esternalizzazione delle varie necessità. Promuove e stimola inoltre l'**innovazione** intesa come capacità di rispondere efficacemente ai nuovi bisogni.

Se l'obiettivo principale è quello di contribuire alla costruzione di un modello di ordine sociale

basato sulla diffusione di beni e valori solidali, è indubbio che si debba investire sempre più sulla valutazione.

Tale strumento consente di tenere conto degli effetti sui “beneficiari” e di elaborare indicazioni di policy in merito alla possibile diffusione e generalizzazione sull’intero territorio.

Diventa imprescindibile un ulteriore passaggio, basato sulla **comunicazione** e **trasparenza** nonché diffusione dei risultati raggiunti, a dimostrazione del capitale sociale e civile prodotto con lo sforzo e le risorse messe in campo dai diversi soggetti che compongono il sistema.

1.3. La semplificazione dei processi e delle relazioni

Un altro principio ispiratore dell’azione del Comitato di Gestione è la semplicità.

Tale principio è applicato negli ambiti della costruzione e applicazione dei diversi strumenti e **procedure** che formano l’impianto del sistema: tutti i vari strumenti utilizzati (formulario, regolamento, schema di rendicontazione) sono il frutto di un processo di negoziazione e confronto per arrivare ad una condivisione di obiettivi e risultati.

La semplificazione è principio necessario per accelerare i **tempi** e per snellire i processi formali che sottostanno alla programmazione delle attività volte alla crescita della solidarietà.

Il medesimo principio viene impiegato nella gestione e conduzione dei **processi** tra i vari soggetti che compongono il sistema: incentivare il dialogo e le occasioni di confronto, favorire tavoli di partecipazione tra le diverse realtà istituzionali, politiche e amministrative e semplificare le procedure diventa priorità del sistema per un’autentica politica di trasparenza e flessibilità.

PARTE II – I RUOLI

2.1. Ruolo e funzioni del Comitato di Gestione

Ai sensi dell'art. 2, 6° comma, del Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale, del 8 ottobre 1997, "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni", il Comitato di Gestione:

- a) *provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più Centri di Servizio nella Regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi Centri di Servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il Comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e a benefici, alla collaborazione fra centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;*
- b) *riceve le istanze per la relativa istituzione dei Centri di Servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i Centri di Servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;*
- c) *istituisce l'elenco regionale dei Centri di Servizio denominato elenco regionale dei Centri di Servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;*
- d) *nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei Centri di Servizio di cui al successivo art. 3;*
- e) *ripartisce annualmente, fra i Centri di Servizio istituiti presso la Regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti; cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i Centri di Servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5;*
- f) *riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;*
- g) *cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i Centri di Servizio secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.*

Inoltre all'art.3 comma 5 di detto Decreto si afferma "I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c) nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 56 della legge n° 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con procedura di cui all'art. 6, comma 4 e 5, della legge n° 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuno una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione".

Anche la Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 specifica ulteriormente alcune funzioni del

Comitato di Gestione. In particolare, l'art. 18 comma 1 specifica *“Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti il Comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili”* e comma 2: *“Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dai registri istituiti con la presente legge”*.

E ancora, l'Art 17 comma 2 riporta *“Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio”*

Inoltre, così come esplicitato dal parere legale elaborato dalla Consulta Nazionale dei Co.Ge in merito al ruolo del Comitato all'interno del sistema dei fondi speciali per il volontariato:

“..il legislatore ha inteso attribuire al Comitato di Gestione una funzione di “amministrazione attiva” del fondo speciale per il volontariato, con la precisa funzione di assicurarne il più corretto ed efficace funzionamento...Il Co.Ge è stato quindi concepito dal legislatore come un soggetto che deve “garantire” il più efficace impiego delle stesse ad effettivo favore delle organizzazioni del volontariato...Corollario di tale funzione è l'attribuzione al Co.Ge del potere valutativo e di controllo..”

2.2 Ruolo e funzioni dell'Osservatorio Regionale del Volontariato

La Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12, art. 22, ha introdotto l'istituzione dell'Osservatorio Regionale del Volontariato nei seguenti termini: *“E' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore.*

La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1. L'Osservatorio assolve alle seguenti funzioni: a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento; b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di volontariato; c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato; d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione e di verifica in materia di volontariato; e) assicurare il rapporto e il confronto con i Comitati paritetici provinciali di cui all'articolo 23 e con il Comitato di gestione, fornendo indicazioni e

suggerimenti per la loro attività; f) supportare la Conferenza regionale del Terzo settore nell'individuazione delle problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza di cui all'articolo 20 e alla discussione a livello provinciale”.

Alla luce della effettiva istituzione dell'Osservatorio regionale, avvenuta in con delibera di giunta della Regione Emilia Romagna n.1524/2008, il Comitato di Gestione per quanto di sua competenza si impegna nella direzione di dare pieno adempimento alla Legge in oggetto.

2.3. Ruolo e funzioni dei Comitati Paritetici provinciali

La Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 ha introdotto l'istituzione di organi preposti al raccordo e confronto tra il volontariato e le altre realtà del sistema, denominati Comitati paritetici provinciali:

- *“Le province istituiscono Comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli Enti Locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali. Partecipano inoltre ai Comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali” (L.R. 12/2005 art. 23 comma 1);*
- *“I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati fissano le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'art. 17, comma 1 lettera f)” (L.R. 12/2005 art. 23 comma 2);*
- *“Il Centro di servizio presenta annualmente... al Comitato paritetico provinciale una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico contabile” (L.R. 12/2005 art. 16 comma 4)*

Il Comitato di Gestione ritiene il ruolo e le funzioni dei Comitati Paritetici di assoluta rilevanza, anche nel sostenere il raccordo tra i diversi livelli progettuali, con particolare riferimento a quelli di rete.

Rispetto a tale visione il Co.Ge trova supporto anche dal parere legale della Consulta Nazionale che precisa: *“la correttezza nell'utilizzo dei Comitati Paritetici per fare verifiche approfondite sulla congruità (dei progetti), avvalendosi dell'ausilio di un soggetto istituzionale legislativamente “preposto al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e valutazione. Il Co.Ge può ben avvalersi dell'ausilio e/o può interpellare qualsiasi soggetto istituzionale (e non) che operi nel settore, al fine di raccogliere tutti gli elementi che consentano di adottare la decisione che garantisca il più efficace utilizzo delle risorse del fondo”.*

2.4. Ruolo e funzioni dei Centri di Servizio

L'attività dei Centri di Servizio si colloca all'interno di un quadro normativo che pone alcuni vincoli all'utilizzo delle risorse del Fondo speciale per il Volontariato dell'Emilia Romagna.

I Centri di Servizio:

- *“ ... hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di Volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro: approntano strumenti e*

iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti; offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività; assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad Organizzazioni di Volontariato; offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale ...” (art. 4, 1° comma, DM 8 ottobre 1997);

- *“...offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale...offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale...incentivano e sostengono il ruolo e l’impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zionali ... contribuiscono all’attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato...” (L.R. E-R n. 12/2005 art. 17, lett. c), d), e), f))*

Le attività che possono essere sostenute dal Comitato di Gestione sono sottoposte, quindi, ai seguenti vincoli:

devono essere rivolte a tutte le Organizzazioni di Volontariato,
devono essere realizzate per il tramite dei Centri di Servizio, unici possibili destinatari diretti dell'erogazione del Fondo speciale come previsto sia dall'art. 15, 1° comma, L. n.266/91¹ sia dall'art. 2, 1° comma, DM 8 ottobre 1997²,
devono svolgersi secondo le modalità previste dal Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione ribadisce - in coerenza con il quadro normativo sopra descritto - che i Centri di Servizio realizzano la propria funzione di sostegno e qualificazione dell'attività delle Organizzazioni di Volontariato attraverso tre ambiti di attività: servizi resi alle Organizzazioni di Volontariato (iscritte e non) su richiesta delle stesse; servizi e iniziative a sostegno della promozione della solidarietà e del volontariato; servizi finalizzati a promuovere e sostenere la progettualità del volontariato.

1

¹ Art.15, 1° comma, Legge 11 agosto 1991 n.266 “Legge quadro sul volontariato”; “Fondi speciali presso le

2

² Art. 2, 1° comma, Decreto Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale del 8 ottobre 1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”; “Fondo speciale presso ogni Regione.” Presso ogni Regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i Centri di Servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del Comitato di Gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

La disciplina dei rapporti tra il Comitato di Gestione e i Centri di Servizio trova chiara esplicitazione nella Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, la quale conferma quanto già disciplinato a livello nazionale dal D.M. 8 ottobre 1997:

- *“le modalità di funzionamento dei Centri di Servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di Gestione da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore” (L.R. 12/2005 art. 16, comma 3);*
- *“il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile. (L.R. 12/2005 art. 16, comma 4);*
- *“con cadenza annuale il Comitato di Gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di Servizio...” (L.R. 12/2005 art. 17, comma 1);*

Appare chiaro come il compito dei Centri di servizio sia l'erogazione di prestazioni sottoforma di servizi, la cui funzione ultima è la promozione del volontariato. In questo senso assume particolare importanza la capacità dei Centri di Servizio di svolgere un ruolo di accompagnamento nei confronti delle Organizzazioni di Volontariato, come stile metodologico attuato attraverso un costante rapporto con il territorio di appartenenza per sviluppare la progettualità da esso espressa. In continuità con il lavoro svolto dai Centri di Servizio in questi anni sarà quindi possibile presentare programmi di azione che comprendano sia servizi diretti alle singole Organizzazioni di Volontariato che servizi rivolti a sostenere specifici progetti. Le attività potranno essere rivolte ad Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte, aventi sede e ambito di attività nella Provincia di competenza del centro o a livello regionale, oppure ad altri Centri di Servizio. Le attività di cui sopra potranno essere realizzate anche attraverso programmi di attività comune tra i diversi Centri di servizio della regione o altri Centri di Servizio nazionali o le loro forme di coordinamento.

Ogni Centro di Servizio, all'interno degli orientamenti previsti dalla normativa e in relazione agli indirizzi previsti dal Comitato di Gestione, può strutturare le proprie attività secondo un proprio autonomo modello organizzativo e di ripartizione delle funzioni.

PARTE III – IL METODO

3.1. Il metodo della programmazione partecipata

In attesa di acquisire indicazioni in merito alla programmazione delle risorse dallo schema operativo nazionale per quanto riguarda la programmazione sociale, si conferma per i servizi diretti alle Organizzazioni di volontariato il metodo della programmazione partecipata.

La qualità e la legittimazione sostanziale della programmazione realizzata dipendono in larga misura da questo metodo di **programmazione partecipata** che deve trovare concreta attuazione attraverso quattro momenti:

momento della pianificazione: i Centri di Servizio devono procedere alla acquisizione delle indicazioni strategiche da parte dei Comitati Paritetici così come previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005;

momento informativo: attivazione dei canali di comunicazione e di informazione diffusa verso tutti i soggetti che hanno diritto e modo di avvalersi dei servizi dei Centri, secondo modalità e tempi definiti, semplificazione di accesso e trasparenza delle procedure;

momento di confronto e analisi dei bisogni: costruzione di rapporti finalizzati alla condivisione delle analisi e delle linee strategiche della programmazione del volontariato con gli altri attori sociali del territorio in qualità di soggetti portatori di interesse rispetto allo sviluppo del volontariato e alla crescita della cultura della solidarietà, anche in questo caso attraverso le modalità e gli strumenti che i Centri di Servizio ritengono più opportuni e adeguati alla propria realtà locale;

momento progettuale: attivazione di processi di partecipazione a tutte le fasi della progettazione (dall'analisi alla valutazione) da parte delle Organizzazioni di Volontariato del territorio e delle loro forme di coordinamento o rappresentanza, attraverso le modalità e gli strumenti che i Centri di Servizio ritengono più opportuni e adeguati alla propria realtà locale (ricerche, gruppi di lavoro, focus group, assemblee, settoriali o territoriali, ecc.); previsione di momenti di verifica degli stessi;

momento decisionale: attivazione di processi di approvazione della programmazione dei Centri di Servizio, redatta sulla base del presente Piano di Ripartizione, all'interno degli organi previsti dallo statuto e/o dal regolamento di funzionamento dell'associazione di associazioni titolare della gestione del Centro di Servizio, dopo essersi confrontati con quegli attori sociali parti dei comitati paritetici provinciali e aver informato le fondazioni bancarie presenti sul proprio territorio di competenza ai fini del coordinamento degli interventi contributivi a sostegno del volontariato.

momento della restituzione: attivazione di processi di restituzione alle Organizzazioni di Volontariato e agli altri soggetti del territorio rispetto alle scelte assunte e ai documenti approvati e alle eventuali valutazioni svolte.

Questa modalità di lavoro deve essere esplicitata nella programmazione, attraverso l'illustrazione delle regole, delle modalità e degli strumenti utilizzati.

Il metodo partecipativo della programmazione è sottoposto a valutazione da parte del Comitato di Gestione e rappresenta, per tanto, un elemento di ammissibilità della programmazione stessa nel suo complesso.

Le attività promosse dal volontariato regionale attraverso il supporto dei Centri di Servizio si collocano dentro al metodo regionale della programmazione, regolato da precise tempistiche e dinamiche.

Ciò rende imprescindibile l'acquisizione delle priorità e dei bisogni territoriali da parte dei

Comitati Paritetici provinciali in particolare rispetto all'utilizzo del Fondo di stabilizzazione e alla quota relativa alla progettualità sociale.

In una fase successiva i Centri di Servizio sono tenuti ad acquisire le priorità previste nelle suddette sedi ed inserirsi nel quadro della programmazione regionale complessiva.

PARTE IV – RISORSE E CRITERI

4.1 Composizione del Fondo

In base alla Legge 266/91, ai successivi Decreti attuativi, all'accordo nazionale siglato in data 23 giugno 2010 tra l'Associazione delle Fondazioni Bancarie (ACRI) e il Forum del Terzo Settore, e alle comunicazioni delle singole fondazioni bancarie emiliano romagnole, le risorse del fondo Speciale per il Volontariato 2013 (accantonamenti delle fondazioni bancarie 2010) ammontano a **3.754.805,59** così suddivisi:

tabella 1

Fondazioni	assegnazione da primo 50%	assegnazione da secondo 50%	Totale per Fondazione
Fondazione C.R. Modena	590.706,82	590.706,82	1.181.413,64
Fondazione C.R. Parma	373.495,00	373.495,00	746.990,00
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna	229.111,00	229.111,00	458.222,00
Fondazione C.R. Forlì	122.839,00	122.839,00	245.678,00
Fondazione C.R. Ravenna	132.899,00	132.899,00	265.798,00
Fondazione C.R. Cesena	31.673,34	31.673,34	63.346,68
Fondazione C.R. Rimini	27.641,53	27.641,53	55.283,06
Fondazione C.R. Carpi	87.765,97	87.765,97	175.531,94
Fondazione C.R. Mirandola	45.386,39	45.386,39	90.772,78
Fondazione C.R. e B.M. di Lugo	27.981,28	27.981,28	55.962,56
Fondazione C.R. Vignola	23.328,77	23.328,77	46.657,54
Fondazione M.Parma	44.583,92	44.583,92	89.167,84
Fondazione C.R. Cento	7.320,00	7.320,00	14.640,00
Fondazione B.M. C.R. Faenza	4.998,56	4.998,56	9.997,12
Fondazione di Piacenza e Vigevano			255.344,43
TOTALE	1.749.730,58	1.749.730,58	3.754.805,59

Con riferimento ai fondi assegnati dall'accordo del 25 Luglio 2012 pari a euro 4.089.246,57 si rammenta che la differenza pari a euro 334.440,98 sarà oggetto di apposita delibera del CoGe per l'ulteriore assegnazione quando la somma sarà resa concretamente disponibile, vale a dire allorché conclusa la fase istruttoria, si perverrà alla definizione degli enti finanziatori del Fondo.

Risultano inoltre a disposizione dei CSV dell'Emilia Romagna euro 1.414.717,19 quale residuo del Fondo di Stabilizzazione costituito nel corso degli ultimi anni e così suddiviso per ogni CSV:

tabella 2

PROVINCIA	Fondo Stabilizzazione
Piacenza	€ 202.423,72
Parma	€ 475.946,48
Reggio Emilia	€ 0,00
Modena	€ 114.120,80
Bologna	€ 170.011,80
Ferrara	€ 40,73
Ravenna	€ 250.000,00
Forlì – Cesena	€ 58.485,90
Rimini	€ 143.687,76
TOTALE	€ 1.414.717,19

Il totale delle disponibilità attribuite al **Piano di ripartizione 2013** risulta quindi così composto:

tabella 3

Composizione	Quote
Acc.ti Fondazioni 2011	€ 3.754.805,59
Fondo di Stabilizzazione	€ 1.414.717,19
TOTALE	€ 5.169.522,78

n.b. Da rilevare che resta esclusa da tale quota la cifra destinata alla progettazione sociale

4.2. Ripartizione del Fondo e criteri

Vengono individuati cinque criteri di ripartizione:

1 – **criterio Quota base**: una quota uguale per tutti i Centri di Servizio della Regione, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari al **40%** del Fondo;

2 – **criterio Popolazione**: una quota in proporzione alla popolazione residente in ogni Provincia, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari al **20%** del Fondo;

3 – **criterio Odv**: una quota in proporzione al numero di Organizzazioni di Volontariato iscritte in ogni Provincia, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari al **25%** del Fondo;

4 – **criterio Fondazioni**: una quota in funzione della contribuzione delle Fondazioni delle singole province al Fondo speciale per il Volontariato, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari a **10%** del Fondo.

5 – **criterio Governance**: una quota in proporzione alla percentuale di Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Provinciale del Volontariato della provincia che fanno parte

dell'ente gestore del CSV, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari al **5%** del Fondo. Tale nuovo criterio viene introdotto alla luce dell'articolo 16 comma 7 della Legge Regionale 12/2005 in base al quale si afferma che: *“Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei registri”*. L'ampia adesione delle OdV alla base associativa dei CSV rappresenta infatti un elemento di garanzia e coresponsabilità rispetto al corretto utilizzo delle risorse del Fondo Speciale.

I cinque criteri esposti incidono sulla determinazione delle quote di disponibilità secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

tabella 4

CRITERI		Peso	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FO-CE	RN
crit 1	<i>Quota base</i>	40%	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
crit 2	<i>Popolazione</i>	20%	6,54	9,85	11,90	15,79	22,56	8,13	8,84	8,97	7,41
Crit 3	<i>OdV</i>	25%	7,79	13,83	9,23	12,89	20,66	8,48	9,45	10,70	6,70
Crit 4	<i>Fondazioni</i>	10%	6,80	22,27	0	39,81	12,21	0,39	8,84	8,21	1,47
Crit 5	<i>Governance</i>	5%	6,98	9,42	11,53	8,24	3,31	11,04	18,33	11,70	19,45

* Fonti: Ufficio Statistica Regione Emilia Romagna, Ufficio Volontariato Regione Emilia Romagna.

4.3 Destinazione del fondo

Per quanto riguarda la quota pari a euro **3.754.805,59** il Comitato di Gestione delibera di destinare:

- Euro 190.000,00 per le spese di funzionamento del Co.Ge per l'anno 2013; si evidenzia che, rispetto al bilancio preventivo approvato per il 2012, a fronte del contenimento delle spese di funzionamento già operato nel corso dell'anno, la somma iscritta a bilancio 2013 registra una diminuzione pari al 14% circa;
- Euro 3.564.805,59 per le spese di funzionamento dei CSV e per i servizi diretti alle OdV per l'anno 2013, fatta salva la dichiarazione e la volontà dei CSV di destinare parte di tali risorse alla progettazione sociale come da Accordo 23 giugno 2010

La quota di euro **3.564.805,59** sulla base dei criteri del presente Piano di cui al punto 4.2, risulta così suddivisa:

tabella 5

PROVINCIA	%	Euro
Piacenza	8,78	€ 312.833,23
Parma	12,57	€ 448.088,09
Reggio Emilia	9,73	€ 346.931,10
Modena	15,22	€ 542.455,14
Bologna	15,51	€ 552.814,83
Ferrara	8,78	€ 313.021,76
Ravenna	10,38	€ 369.869,58
Forlì – Cesena	10,32	€ 367.951,50
Rimini	8,72	€ 310.840,36
TOTALE	100	€ 3.564.805,59

Per quanto riguarda la quota di euro **1.141.717,19** assegnata al **Fondo di stabilizzazione** dovrà essere utilizzata, come già indicato nel Piano di ripartizione 2011, secondo i seguenti criteri:

- 1) per spese di funzionamento dei CSV, spese per servizi diretti e spese per servizi alla progettazione;
- 2) dovrà essere utilizzato nell'arco di 5 anni (2013-2018), secondo le scadenze che verranno di volta in volta indicate, e ponendo particolare attenzione alle finalità con cui è stato istituito il fondo di stabilizzazione;
- 3) dovrà destinare una quota pari ad almeno il 33% delle risorse per i servizi alla progettazione, con l'obiettivo di garantire la completezza e la continuità dei servizi rivolti alle OdV e di valorizzare le caratteristiche e le tipicità del sistema del volontariato emiliano romagnolo, evitando la sovrapposizione con i progetti previsti dalla Commissione Regionale;
- 4) la programmazione di tali risorse dovrà essere accompagnata da motivazione scritta che espliciti le ragioni dell'utilizzo.

In sintesi le disponibilità dei CSV per l'anno 2013 risulta così suddivisa:

PROVINCIA	Fondo 2013	Fondo di stabilizzazione	Totale
Piacenza	€ 312.833,23	€ 202.423,72	€ 515.256,95
Parma	€ 448.088,09	€ 475.946,48	€ 924.034,57
Reggio Emilia	€ 346.931,10	€ 0,00	€ 346.931,10
Modena	€ 542.455,14	€ 114.120,80	€ 656.575,94
Bologna	€ 552.814,83	€ 170.011,80	€ 722.826,63
Ferrara	€ 313.021,76	€ 40,73	€ 313.062,49
Ravenna	€ 369.869,58	€ 250.000,00	€ 619.869,58
Forlì – Cesena	€ 367.951,50	€ 58.485,90	€ 426.437,40
Rimini	€ 310.840,36	€ 143.687,76	€ 454.528,12
TOTALE	€ 3.564.805,59	€ 1.414.717,19	€ 4.979.522,78

PARTE V – I SERVIZI

5.1 Tipologie delle attività ammesse

Nel rispetto dell'autonomia dei Centri di servizio in relazione alla determinazione dei contenuti e delle modalità dei servizi oggetto della loro attività, il Comitato di Gestione individua le tipologie di attività ammissibili e pone alcuni vincoli che devono guidare la destinazione delle risorse su determinati obiettivi, salvo eccezioni espressamente autorizzate dal Comitato di Gestione in via preventiva.

La programmazione potrà prevedere tutte le seguenti tipologie di attività:

a) servizi diretti alle Organizzazioni di Volontariato.

Si tratta dei servizi tradizionalmente erogati dai Centri di servizio a tutte le OdV e rientranti nelle seguenti tipologie:

Servizi di consulenza: servizi di prima risposta o di consulenza relativi alle tematiche giuridico-legale, fiscale - amministrativa, previdenziale e del lavoro, comunicazione, fund raising, finanziaria, assicurativa, organizzativa, processi formativi, organizzazione eventi, progettuale, informatica, notarile;

Servizi di formazione: incontri, corsi strutturati, serie di moduli, partecipazione a corsi organizzati da altri Enti, stage/tirocinio, formazione a distanza;

Servizi d'informazione/documentazione: convegni, seminari, campagne di sensibilizzazione, comunicati e conferenze stampa, presenza sui giornali e sugli altri media, pubblicazione di periodici o news letter, raccolta e diffusione di indirizzi utili, pubblicazione e diffusione di dispense, libri e manuali, creazione banche dati e collegamenti relativi, presenza in Internet e Intranet, realizzazione di speciali eventi o manifestazioni pubbliche;

Servizi di progettazione e ricerca: consulenza, formazione, accompagnamento alle Organizzazioni di Volontariato nello sviluppo delle proprie capacità progettuali; svolgimento di attività di ricerca; coprogettazione e servizi di supporto a specifici progetti;

Iniziative di promozione: servizi ed attività che si pongono come finalità la promozione del Volontariato, della Solidarietà sociale, delle attività del Centri di servizio: manifestazioni, feste, campagne, attività con le scuole, ecc.

Servizi generali: tutti quei servizi non qualificati professionalmente ed assimilabili a funzioni di segreteria che il Centro di servizio svolge presso la propria sede senza che questi rientrino nei diversi settori di attività (fotocopie, connessioni web, posta elettronica, gestione spedizioni, utilizzo di sale riunioni, ecc.)

Si raccomanda ai CSV di incrementare il numero di Organizzazioni che utilizzano la suddetta tipologia di servizi.

b) servizi a supporto della progettazione sociale

Si tratta di servizi – della stessa tipologia di cui alla lettera a) - a supporto di progetti che partono dalla lettura e dalla analisi delle caratteristiche sociali del territorio, giungono ad affrontare i principali bisogni individuati, coinvolgono altri attori sociali - tra cui possibilmente istituzioni e terzo settore - all'interno di una logica di rete e di apertura a tutte le Organizzazioni di Volontariato del territorio.

I progetti sono condivisi dal Centro di servizio che svolge una funzione di accompagnamento e

coprogettazione nell'elaborazione e realizzazione degli stessi.

I progetti ai quali vengono rivolti i servizi erogati dal Centro di servizio devono quindi rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere promossi da una pluralità di Organizzazioni di Volontariato e dal Centro di servizio, possibilmente insieme ad altri attori sociali dal territorio;
- coinvolgere nella propria realizzazione una rete di soggetti che svolgano nel progetto un ruolo attivo che deve essere chiaramente individuato;
- basarsi sull'analisi di un bisogno sociale e mirare a fornire risposta allo stesso;
- prevedere una pluralità di azioni ed uno sviluppo progettuale;
- prevedere una serie di servizi di supporto al raggiungimento degli obiettivi del progetto, i cui destinatari siano le Organizzazioni di Volontariato, i Volontari ed eventualmente – insieme a questi - anche gli altri attori sociali coinvolti nel progetto.

Dal progetto deve risultare in modo univoco e non ambiguo il livello di coinvolgimento dei diversi soggetti sociali che lo promuovono, obbligatoriamente attraverso la produzione di specifiche lettere di manifestazione di interesse che indichino il ruolo e le attività svolte dal soggetto all'interno del progetto.

Si raccomanda ai CSV di promuovere il coinvolgimento di Organizzazioni che non hanno mai utilizzato la suddetta tipologia di servizi.

c) servizi a supporto di progetti di sviluppo

Si tratta di servizi - della stessa tipologia di cui alla lettera a) - a supporto di progetti presentati da Organizzazioni di Volontariato che intendono realizzare un percorso di sviluppo della propria associazione e richiedono l'accompagnamento da parte del Centri di servizio. I progetti di sviluppo comportano per l'associazione la possibilità di presentare al Centro di servizio un proprio percorso di sviluppo e di avvalersi di tutti i servizi necessari attraverso il Centro stesso.

L'apporto dei Centri di servizio a questo tipo di progetti è concepito come un buono-servizi attraverso cui è possibile richiedere servizi "individualizzati" al Centro di servizio nel momento in cui questi rientrano in un percorso di sviluppo determinato.

I Servizi possono essere erogati direttamente dal Centro o essere acquisiti da altri fornitori individuati su proposta delle Organizzazioni di Volontariato con l'accordo del Centro di Servizio. L'acquisizione dei servizi avviene in ogni caso per il tramite del Centro di Servizio.

L'obiettivo finale del percorso deve essere lo sviluppo della capacità di integrazione con il territorio o la promozione di una specifica innovazione o di un determinato potenziamento nell'operatività delle Organizzazioni di Volontariato.

I progetti di sviluppo ai quali vengono rivolti i servizi erogati dal Centro di servizio devono quindi rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere promossi da una o più Organizzazioni di Volontariato;
- basarsi sull'analisi di un bisogno specifico di sviluppo o innovazione dell'organizzazione proponente e mirare a fornire risposta allo stesso;
- prevedere una o più azioni inserite in uno sviluppo progettuale dell'organizzazione.

Possono richiedere i servizi a supporto di un progetto di sviluppo tutte le Organizzazioni di Volontariato.

Si raccomanda ai CSV di promuovere il coinvolgimento di Organizzazioni che non hanno mai utilizzato la suddetta tipologia di servizi.

d) servizi a supporto di progetti di rilevanza inter-provinciale.

Si tratta di servizi - della stessa tipologia di cui alla lettera a) - con la peculiarità di coinvolgere come promotori e destinatari Organizzazioni di Volontariato – anche riunite in coordinamento o federazione tra loro - di almeno 3 differenti territori provinciali della Regione, secondo modalità analoghe a quelle previste alle precedenti lettere a), b) e c).

Tali progetti rispondono all'obiettivo di sviluppare nuove reti tra i soggetti del territorio ed evidenziano manifestazioni ed espressioni di condivisione specifici tra questi.

Dal progetto deve risultare in modo univoco e non ambiguo il livello di coinvolgimento delle diverse associazioni locali che lo promuovono, obbligatoriamente attraverso la produzione di specifiche lettere di manifestazione di interesse che indichino il ruolo e le attività svolte dall'associazione all'interno del progetto.

Le modalità operative e finanziarie dell'intervento programmato devono essere concordate tra i Centri di Servizio e successivamente essere presentate al Comitato di Gestione per la loro approvazione.

Si raccomanda ai CSV di promuovere il coinvolgimento di Organizzazioni che non hanno mai utilizzato la suddetta tipologia di servizi.

5.2 Voci di spesa ammissibili

Voci di spesa ammissibili

L'analisi delle voci di spesa ammissibili è importante poiché alcune di esse possono subire specifiche restrizioni e, dunque, non essere considerate, almeno in parte, ammissibili in relazione alla natura dei beni e/o servizi, alla tipologia dei destinatari ovvero dei fornitori.

In altri termini, le limitazioni si rendono necessarie al fine di evitare l'impiego di risorse in modo non conforme alle normative che regolano il funzionamento dei Centri di Servizi e, in generale, delle organizzazioni di volontariato. E', quindi, di estremo rilievo porre particolare attenzione alle fattispecie concrete che potrebbero generare disquisizioni sulla ammissibilità delle relative spese.

Per tali motivi si illustrano di seguito le principali categorie di risorse impiegate nella realizzazione dei progetti, indicando per ciascuna alcuni criteri interpretativi seguiti dal Comitato di Gestione nella fase di valutazione della progettazione.

Acquisto di beni

Il Centro deve supportare l'attività delle Organizzazioni di volontariato mediante l'erogazione di servizi; è quindi evidente che l'acquisto di beni è ammissibile nella misura in cui è funzionale e necessario per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto.

Non sono finanziabili gli acquisti di beni durevoli (che possono essere impiegati per diversi anni) in quanto i progetti sociali, di sviluppo e interprovinciali vengono attivati e conclusi in un tempo limitato. Si ritiene, comunque, possibile impiegare beni acquistati dai Csv e imputare le relative spese di funzionamento al progetto.

Acquisto di servizi

Non esistono specifiche limitazioni rispetto alle tipologie di servizi che possono essere finanziate. Si evidenzia, tuttavia, che:

- particolare attenzione deve essere posta nell'erogazione di servizi con un contenuto di consumo/beneficio personale e privato per evitare forme di remunerazione in natura e garantire, in modo oggettivo, la stretta correlazione delle spese sostenute, anche in termini percentuali, al progetto (servizi di telefonia; servizio di trasporto, viaggi e soggiorni, ecc.);
- non si ritiene ammissibile, in quanto potrebbe essere considerata remunerazione dei volontari in forma indiretta (si ricorda che la L. 266/1991 prevede il divieto di instaurare qualsiasi rapporto di natura patrimoniale tra organizzazione di volontariato e propri soci), l'acquisto di servizi prestati da associati di organizzazioni di volontariato coinvolte nel progetto;

Godimento di beni di terzi

E' ammissibile il finanziamento connesso al godimento di beni di terzi strumentali mobili ed immobili per la durata di realizzazione del progetto (locazione locali, noleggio beni).

Utilizzazione prestazioni lavorative retribuite

In modo analogo a quanto indicato in precedenza non si ritiene ammissibile, in quanto potrebbe essere considerata remunerazione dei volontari in forma indiretta, il pagamento di prestazioni di lavoro di qualsiasi natura, fornite da associati di organizzazioni di volontariato coinvolte nel progetto.

Rimborsi spese ai volontari

E' ammissibile il solo rimborso spese (autorizzato e documentato) per trasferte effettuate dagli associati degli enti ed organizzazioni di volontariato coinvolti nel progetto.

PARTE VI –LA VALUTAZIONE

6.1 Il sistema di valutazione

La strategia di valutazione della programmazione delle attività dei CSV da parte del Comitato di Gestione è struttura su tre livelli:

a) valutazione ex ante di ammissibilità,

La valutazione **ex ante** riguarda i seguenti elementi:

- criteri di ripartizione del Fondo,
- determinazione delle tipologie di attività ammesse,
- vincoli relativi alle diverse tipologie di attività,
- criteri di valutazione della programmazione,
- qualità progettuale.

b) valutazione in itinere ed ex post

c) avvio di un percorso di individuazione di indicatori funzionali alla definizione di un sistema premiale come previsto dall'accordo nazionale 23 giugno 2010.

PARTE VII – I TEMPI E LE MODALITA'

7.1 I tempi della programmazione

Il presente Piano di Ripartizione 2013 riguarda le attività relative ai Servizi diretti alle Organizzazioni di Volontariato, compresi i servizi alla progettazione sociale se richiesti dai CSV, e le spese di funzionamento svolte dall'01/01/2013 al 31/12/2013, con possibilità di proroga su richiesta motivata e approvata dal Comitato di Gestione.

I Centri di Servizio hanno a disposizione le seguenti **scadenze** di presentazione:

- **30.11.2012**

- **30.04.2013**

Ulteriori modifiche alla programmazione presentata possono essere realizzate dai CSV previa autorizzazione del Comitato di Gestione sulla base di richiesta motivata e concertata con il territorio.

I Centri di Servizio devono quindi presentare alle scadenze indicate la programmazione ed il preventivo dei costi, utilizzando esclusivamente l'apposito Formulario.

La presentazione da parte dei Centri di Servizio al Comitato di Gestione deve avvenire tramite invio informatico o consegna manuale o tramite raccomandata (via San Giorgio, 9 – 40121 Bologna).

7.2. I tempi e gli esiti della valutazione di ammissibilità

Sulla base dell'attività di valutazione i progetti potranno risultare:

ammissibili a finanziamento,

ammissibili a finanziamento salvo voci di spesa non ammissibili per le quali non sarà riconosciuto il finanziamento che dovrà essere destinato ad altre voci ammissibili,

ammissibili a finanziamento a fronte di integrazioni o correzioni della programmazione,

non ammissibili a finanziamento e quindi soggetti a riformulazione.

Qualora l'analisi della programmazione presentata dai Centri di Servizio rilevasse parziale o totale mancanza di conformità rispetto ai criteri indicati, il Comitato di Gestione procederà a: chiedere integrazioni o correzioni della programmazione senza sospendere l'erogazione dei finanziamenti,

chiedere integrazioni o correzioni della programmazione sospendendo l'erogazione dei finanziamenti,

avviare la procedura di verifica della permanenza dei requisiti per la gestione della funzione di Centri di Servizio.

7.3. Assegnazione delle risorse

L'assegnazione delle risorse avverrà in due tranches:

- I tranche 65% della quota approvata dal Co.Ge sulla base della programmazione dei CSV presentata in data 30 novembre 2012
- II tranche quota a saldo di quanto approvato dal Co.Ge sulla base del programmato dai CSV nella scadenza del 30 aprile 2013

L'accredito dei fondi assegnati verrà effettuato indicativamente entro 90 giorni dall'approvazione, compatibilmente con i tempi di erogazione delle Fondazioni bancarie.